

# **estratto pubblicato esclusivamente a carattere informativo del Regolamento comunale di Ancona**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/03/2001  
Aggiornata alla Delibera del Consiglio Comunale n. 167 del 28/11/2002

## **TITOLO I**

### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Art. 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte

Il presente regolamento, emanato in attuazione del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regione Marche 4/10/1999, n. 26, stabilisce i criteri per lo svolgimento dell'attività individuata al precedente capoverso.

#### **Art. 2**

#### **TIPOLOGIA DEI MERCATI E FIERE**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) con posteggio fisso dato in concessione per 10 anni:

il commercio su posteggio fisso può svolgersi secondo le caratteristiche e nelle forme qui di seguito indicate:

-posteggi isolati: riservati a singoli commercianti in zone che lo consentono;

-mercati giornalieri: riservati a più commercianti che operano ogni giorno nella stessa località;

-mercati settimanali: raggruppamenti di operatori che esercitano l'attività con carattere di ricorrenza, in giorni determinati della settimana;

-fiere: raggruppamenti di operatori che operano per un periodo di tempo variabile in occasione

di ricorrenze tradizionali o manifestazioni di interesse locale;

b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

#### **Art.3**

#### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio di vendita esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Dirigente del Servizio comunale competente ed abilita anche alla vendita al domicilio del

consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nonché all'esercizio nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati; trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento la domanda di intende accolta qualora non venga comunicato prima il provvedimento di diniego. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune senza esposizione della merce su banchi fissi; l'operatore non può sostare nello stesso punto per più di un'ora , nell'arco della giornata, oltre alla quale deve spostarsi di almeno 500 metri.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche, sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito della regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante, abilita anche alla somministrazione dei medesimi a condizione che il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Non è consentita la vendita di prodotti alimentari su posteggi collocati in aree destinate dall'amministrazione comunale esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Vigilanza Urbana unitamente ad un documento di identità.

E' fatto, inoltre, obbligo di esporre, durante la vendita, l'autorizzazione in modo visibile al pubblico, nonché di tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di spazio pubblico, e se prescritto, il libretto sanitario.

#### Art. 4

### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Il Comune , in occasione di eventi particolari, o di riunioni di persone, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dall'Amministrazione comunale.

In occasione di particolari ricorrenze ( Festa della donna, San Valentino, festa della mamma, Festa del papà, ecc) il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per la vendita solo ed esclusivamente quando le stesse ricorrenze non coincidano con giornate di apertura dei mercati. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività; in caso contrario le domande non saranno accolte. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi.

## **TITOLO II** **MERCATI**

#### Art. 5

### RETE CITTADINA DEI MERCATI

Sul territorio comunale esistono ufficialmente costituiti numero sei mercati coperti distinti dalle

seguenti denominazioni:

Mercato delle Erbe

Mercato di Piazza D'Armi

Mercato di Collemarino Nord

Mercato Maratta

Mercato Piazzale medaglie D'Oro

Mercato di Collemarino Sud

E numero otto mercati scoperti:

Mercato di corso Mazzini

Mercato di piazza D'Armi

Mercato di Torrette

Mercato di Collemarino Sud

Mercato di Collemarino Nord

Mercato Maratta

Mercato Piazzale Medaglie d'Oro

Mercato di Piazza Salvo D'Acquisto

Per la specifica delle caratteristiche dei singoli mercati si rinvia all'allegato A) del presente regolamento.

#### Art 6

#### RILASCIO CONCESSIONI DI POSTEGGIO

L'assegnazione dei posteggi avviene con i criteri stabiliti con legge Regione Marche n. 26/99, art.29. Al fine della determinazione del numero di presenze effettive e di spunta si terrà conto delle presenze maturate a decorrere dal 1/1/1994. L'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 29 della citata legge regionale è attestata dal registro delle imprese o con relativa autocertificazione prodotta a i sensi di Legge. La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato.

La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda. Dell'avvenuta cessione deve essere data comunicazione entro 30 giorni ai competenti uffici comunali.

#### Art. 7

#### ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI VACANTI

In caso di assenza temporanea di operatori titolari di posteggio, i posteggi vacanti saranno assegnati, sulla base del maggior numero di presenze alla spunta rilevate nel mercato, agli operatori non concessionari di posteggio, secondo gli indirizzi e la modulistica regionale. In caso di parità di presenze si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. Sono fatti salvi i casi appositamente previsti con apposito atto dell'amministrazione comunale, in cui siano vietate le riassegnazioni dei posteggi vacanti ed i posteggi (box) all'interno dei mercati coperti. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore che sia già titolare di un posteggio nel mercato per il medesimo giorno. Non è ammesso partecipare alla spunta nel mercato chi sia titolare esclusivamente di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata da altra Regione. L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non

occupi o lasci il posteggio assegnato, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

#### Art. 8 PRODUTTORI AGRICOLI

Nei mercati sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di produttore agricolo ai sensi della legge n.59/63. La concessione dei posteggi si effettua con i seguenti criteri e priorità:

- a) assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti nel mercato sulla base dell'anzianità di concessione del posteggio;
- b) nuova assegnazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei posteggi liberi. In caso di pari anzianità nella concessione del posteggio o di domande presentate nello stesso giorno si darà la precedenza a soggetti muniti di certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti; in mancanza di soggetti invalidi la priorità sarà data al soggetto più anziano d'età. In caso di richieste non accolte entro due anni dalla data di presentazione per mancanza di disponibilità di posteggi liberi, i produttori ancora interessati dovranno riproporre una nuova domanda. Non è consentito dare in concessione più di un banco ad ogni produttore. Nel caso esista un esubero di banchi liberi, il Comune ha facoltà di concederli temporaneamente a produttori già concessionari, con riserva di revocare la concessione precaria con semplice comunicazione. Il Comune riconosce i diritti acquisiti dai produttori prima dell'emanazione del presente regolamento. Annualmente, entro il 31 Marzo, i produttori titolari di concessione di un banco nei mercati, nonché quelli che effettuano la vendita itinerante sul territorio comunale, debbono presentare l'autocertificazione specificando la permanenza della qualifica di produttore e le colture che effettueranno nel corso dell'anno solare; in mancanza della precitata autocertificazione il produttore perde il diritto di esercitare la vendita ed il Comune procede alla revoca della concessione del banco. Comporta la revoca della concessione del banco il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno sei mesi. Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante ai produttori agricoli si applicano le stesse limitazioni di cui all'art. 19 del presente regolamento previste per gli operatori commerciali su aree pubbliche.

#### Art. 9 VERIFICA DELLE PRESENZE NEI MERCATI

Il dirigente del Servizio competente stabilisce, con apposito decreto distintamente per singoli mercati e tenendo conto delle diverse esigenze locali, l'orario d'inizio delle operazioni di controllo degli operatori presenti.

Le suddette operazioni di controllo degli operatori presenti sono effettuate a cura di personale comunale all'uopo incaricato che provvede:

- a) a prendere nota delle presenze degli operatori titolari di posteggio
- b) ad assegnare, in via provvisoria, i posteggi rimasti disponibili ad altri operatori secondo le modalità di cui all'art. 7.
- c) a fare eseguire tutte le disposizioni che, di volta in volta, possono venire emanate dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 10 OBBLIGO DI FREQUENTARE I MERCATI

Gli operatori di mercato hanno l'obbligo di frequentare il mercato.  
Con richiesta, da presentarsi almeno 10 giorni prima, è consentito assentarsi dal posteggio per un periodo di tempo non superiore ai 15 giorni.  
Delle assenze, ancorché autorizzate, di cui sopra si terrà, comunque, conto ai fini del conteggio delle presenze effettive nei mercati.

#### Art. 11 ASSENZE GIUSTIFICATE

Le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare non danno luogo alla computazione come assenze ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio. Non sono altresì computate per i fini di cui sopra le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni meteorologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale. Non sono altresì computate per i fini di cui sopra le assenze dei commercianti di prodotti ittici che si verifichino nei giorni di Lunedì e Sabato, nonché nei giorni in cui è attuato, per disposizioni di legge, il fermo-pesca.

#### Art. 12 MODIFICA NELLA UBICAZIONE DEI POSTEGGI

L'Amministrazione comunale, in caso di ristrutturazione, soppressione, o trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale dei mercati, riassegna i posteggi secondo i criteri indicati dalla legge R.M. n. 26/99, art. 22.

#### Art. 13 SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Marche n. 26/99.

#### Art. 14 ATTREZZATURE DI VENDITA

Gli operatori su aree pubbliche devono usare attrezzature di vendita le cui caratteristiche comuni vengono determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, sentite le OO.SS. di categoria.

#### Art. 15 INSTALLAZIONE E SGOMBERO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

Il dirigente del Servizio competente stabilisce, con apposito decreto, distintamente per singoli mercati, e tenuto conto delle diverse esigenze locali, l'orario di inizio e fine delle contrattazioni. All'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le attrezzature di vendita devono essereregolarmente installate. Qualora il posto non fosse occupato per tale orario, esso verrà ritenuto disponibile ed assegnato ad altro operatore che ne faccia richiesta, con le modalità previste dall'art.7. I commercianti devono lasciare il suolo pubblico sgombero dei

banchi e di ogni altro attrezzo entro un'ora dall'orario di cessazione delle vendite. E' fatto divieto di effettuare le operazioni di sgombero prima dell'orario previsto per l'cessazione delle vendite al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvi i casi di forza maggiore. In tal caso, è necessario fornire all'Amministrazione comunale, entro trenta giorni, la relativa documentazione giustificativa, in assenza della quale l'operatore perderà la presenza e sarà assoggettato alle sanzioni di cui al successivo art. 37.

#### Art. 16 NORME COMPORTAMENTALI

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di disturbare con grida e schiamazzi e richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce.

Gli operatori su aree pubbliche devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm..

E' fatto divieto di far sostare dietro o a fianco del banco di vendita, fatta eccezione per i banchi installati su automezzo, qualsiasi tipo di veicolo se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico della merce; operazione che dovrà essere effettuata con la maggiore rapidità possibile.

Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio.

E' fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci, o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso. Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati è fatto obbligo di darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile di un apposito cartello contenente la dicitura: "Vendita di cose usate".

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato o fiera: Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge R.M. n. 26/99, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato o fiera.

Le domande di scambio consensuale di posteggio all'interno dello stesso mercato sono accolte dal Comune quando non contrastino con la normativa in vigore.

#### Art. 17 DECADENZA E REVOCA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinate dal Capo II della legge R.M.n. 26/99.

La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse , senza oneri per il Comune; in tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

#### Art. 18 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98.
- d) Nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi.
- e) Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
- f) In caso di morte del titolare, qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

### **TITOLO III** **COMMERCIO SVOLTO IN FORMA ITINERANTE**

#### Art. 19 LIMITAZIONI AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

E' vietata la vendita su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone comprese entro i 500 metri dalle strutture ospedaliere, case di riposo e cimiteri.

E' vietato altresì, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto in forma itinerante di qualsiasi genere, alimentare e non alimentare, da parte di commercianti, produttori agricoli, pescatori, artigiani, ecc, nelle vie e piazze cittadine individuate con apposito provvedimento comunale. L'attività di vendita può essere effettuata tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale e tra le ore 8.00 e le ore 19.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare.

### **TITOLO IV** **FIERE**

#### Art. 20 FIERE COMUNALI

Le aree destinate alla realizzazione di manifestazioni fieristiche d'iniziativa comunale sono le seguenti:

Piazza Cavour, Corso Garibaldi e vie limitrofe : fiera di S. Ciriaco

Via Marconi e vie limitrofe: fiera degli Archi

Piazza Cavour: Festa dei fiori

Piazza del Plebiscito: Mercatino di Natale

Le modifiche delle aree destinate alle fiere sono approvate con atto dell'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Parimenti sono stabilite annualmente con atti dell'Amministrazione le date di realizzazione delle suddette manifestazioni fieristiche, gli orari di accesso al posteggio, di vendita e di sgombero, nonché il numero degli operatori ammessi a parteciparvi.

L'uso di tali aree, per le finalità di vendita, è riservato ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27.

Il Comune di Ancona si può avvalere per l'organizzazione e la gestione delle fiere di apposita società.

A tal fine il Comune assegna alla società l'area sulla quale si realizza la manifestazione fieristica; la società provvede al versamento nelle casse comunali della Tosap dovuta secondo quanto disposto dal D.lgs 507/93, art. 42, per intero, individua gli espositori ammessi a partecipare in base alle domande presentate al Comune secondo le leggi vigenti, riscuote direttamente ed introita le quote di partecipazione alle fiere dovute dai partecipanti.

In tal caso resta in capo all'Amministrazione comunale la responsabilità per la corretta formazione della graduatoria degli aventi diritto e la responsabilità per la vigilanza annonaria alla quale provvede la Polizia Municipale.

#### Art. 21

### PARTECIPAZIONE ALLE FIERE COMUNALI

Gli operatori che intendano partecipare alle fiere debbono presentare domanda di concessione dei posteggi liberi, in carta da bollo, indirizzata al Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Ancona.

La domanda dovrà contenere:

- 1)-i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società;
- 2)-gli estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- 3)- l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
- 4)- l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività e la presenza, nell'area di posteggio, del relativo automezzo;
- 5)- la dichiarazione del numero di presenze effettive nella fiera;
- 6)- l'attestazione, da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di iscrizione.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.

#### Art. 22

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

#### Art. 23

### RILEVAZIONE DELLE PRESENZE NELLE FIERE

Le presenze effettive sono attestate dal funzionario comunale o altro incaricato sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

La rilevazione dei posteggi liberi deve essere effettuata alle ore 9.30 di ogni giorno di fiera per l'assegnazione agli aventi diritto. La rilevazione delle presenze di spunta deve avvenire entro le ore 9.30 del giorno di inizio della fiera, annotando nome, cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa e il Comune che ha emesso l'atto.

Art. 24  
ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata alle ore 10,30 procedendo, in primo luogo, ad esaurire la graduatoria degli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nelle giornate della fiera secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Gli assegnatari di posteggi alla spunta hanno l'obbligo di attivare l'esercizio entro le ore 11 dello stesso giorno; in difetto decadono dalla concessione ed il posteggio viene assegnato ad un altro operatore. Nei giorni successivi al primo, qualora non siano presenti operatori della graduatoria relativa al giorno d'inizio, gli eventuali posteggi liberi possono essere assegnati con graduatorie giornaliere. Chi rinuncia ad un posteggio o non attiva l'esercizio decade dal diritto di poter svolgere l'attività nella relativa edizione e non ha diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati.

Art. 25  
POSTEGGI RISERVATI

Il Comune destina, di volta in volta ed ove lo ritenga opportuno, una quota pari al 5% del totale dei posteggi a merceologie mancanti o carenti nella fiera.

Art. 26  
POSTEGGI AGGIUNTIVI

Il Comune si riserva la facoltà, di volta in volta, di autorizzare posteggi aggiuntivi da riservare ad operatori comunitari al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra paesi diversi dell'Unione Europea.

Art 27  
POSTEGGI RISERVATI AD ARTIGIANI, MESTIERANTI ED ASSOCIAZIONI SENZA  
SCOPO DI LUCRO

Il Comune con apposito provvedimento può individuare appositi spazi da concedere nell'ambito delle manifestazioni fieristiche ad artigiani, a mestieranti di cui all'art. 121 del r.d. 18/6/1931, n. 733 e alle associazioni senza scopo di lucro; a tal fine le autorizzazioni a partecipare alle fiere sono concesse, distintamente per le categorie sopra individuate, sulla base del maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene richiesta l'assegnazione, fino ad esaurimento delle disponibilità di posteggi.

Per gli artigiani, a parità di presenze si terrà conto dell'anzianità risultante dal Registro delle imprese.

Per i mestieranti ambulanti si terrà conto dell'anzianità del permesso rilasciato dal proprio comune di residenza, ai sensi dell'art. 121 del R.D. 733/31.

## **TITOLO V** **NORME COMUNI**

### Art. 28 PULIZIA NEI MERCATI E NELLE FIERE

I commercianti su aree pubbliche che operano nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati debbono disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.

### Art. 29 COINCIDENZA DI FIERE E MERCATI

Nel caso in cui la data di realizzazione di una manifestazione fieristica coincida con quella di svolgimento di un mercato cittadino è consentito il contemporaneo svolgimento delle due manifestazioni salvo diversa decisione assunta dall'Amministrazione comunale, previa consultazione delle OO.SS. di categoria degli operatori .

### Art. 30 LIMITAZIONI E DEROGHE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse, di stabilire limitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia per quanto attiene alla superficie dell'area destinata al commercio che per quanto riguarda il periodo di tempo in cui tale attività deve essere interrotta; a tal fine l'amministrazione comunale, salvi i casi d'urgenza, consulta prioritariamente le OO.SS. di categoria al fine di pervenire alla migliore soluzione possibile.

E' fatto divieto di effettuare i mercati e le fiere nei giorni di Capodanno, Pasqua e Natale; i mercati e le fiere che coincidono con tale data sono anticipati o posticipati con apposita ordinanza del dirigente del Servizio competente.

I mercati alimentari coperti seguono lo stesso calendario di apertura delle attività commerciali alimentari esercitate in sede fissa anche nelle ipotesi di più festività consecutive.

Gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche hanno facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata delle fiere di cui all'art. 20 del presente regolamento.

### Art. 31 REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro per la Sanità, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; deve assicurare, per

quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungano la qualifica di mercato.

L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso la bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dal Ministero della Sanità.

#### Art. 32

### REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Alla regolazione della circolazione pedonale e veicolare nelle zone interessate allo svolgimento dei mercati e delle fiere e zone limitrofe provvede il Comando di Polizia Municipale con apposite ordinanze.

#### Art. 33

### MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti

ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i

quali faranno osservare le norme vigenti impartite dal Ministero della Sanità.

L'organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore e l'altra al Servizio comunale competente.

Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e nel caso di commercio svolto in forma itinerante, provvedono il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine.

#### Art. 34

### CANONI

I canoni per la concessione di posteggi nei mercati scoperti e nei posteggi isolati sono determinati dal Comune nei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale.

Per canone di concessione dei posteggi s'intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali e delle tasse comunali.

#### Art. 35

### RISCOSSIONE CANONI E TOSAP

La riscossione dei canoni di cui all'articolo precedente e della Tosap temporanea è gestita dal

## Servizio Entrate.

In caso di subentro nell'attività commerciale l'operatore ha diritto a subentrare anche nel contratto di concessione del box collocato all'interno dei mercati coperti; in tal caso il Servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche trasmette al Servizio Entrate copia della comunicazione di avvenuto subentro, al fine di consentire le immediate modifiche relative al soggetto debitore; il subentro avviene senza necessità di formalizzazione con un nuovo contratto fino alla scadenza decennale e il subentrante ha l'obbligo di accettare, incondizionatamente, gli oneri posti in capo al cedente.

In caso di subentro nell'attività commerciale connessa all'utilizzo di un posteggio nell'ambito di mercati scoperti, analogamente, il Servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche trasmetterà all'Ufficio Entrate la documentazione necessaria ai fini della riscossione della Tosap. La riscossione della Tosap temporanea dovuta da commercianti su aree pubbliche ammessi ad utilizzare posteggi vacanti nei mercati o, comunque, in modo precario in altre zone della città, viene effettuata da personale appositamente incaricato.